

Decreto Dirigenziale n. 27 del 18/09/2013

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 12 Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali

Oggetto dell'Atto:

L.R. N° 8/2008 E SS.MM.II. - CONCESSIONE DI ACQUE TERMO-MINERALI DENOMINATA "TERME PUTEOLANE" IN COMUNE DI POZZUOLI (NA), ORIGINARIAMENTE RILASCIATA IN PERPETUO. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA'.



IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che la società "Gestione Hotel Terme Puteolane s.n.c. dei Fratelli D'Alicandro" C.F. 00357500636 con sede in Pozzuoli (NA) al Corso Umberto I, 195 (nel seguito: concessionario) è titolare della concessione per lo sfruttamento di acque termo-minerali denominata "Terme Puteolane" nel comune di Pozzuoli (NA) (nel seguito: concessione), originariamente rilasciata in perpetuo con D.M. del 22/04/1931;
- b. che, alla luce di quanto disposto dall'art. 1, comma 107, della legge regionale n°5/2013, fatti sa lvi gli adempimenti ivi prescritti, la concessione risulta di durata trentennale a decorre dalla data di entrata in vigore della legge regionale n° 8/2008 s.m.i., con scadenza, pertanto, alla data del 12/08/2038:
- c. che con istanza del 24/06/2013 prot. 0456674 del 26/06/2013, il concessionario, dovendo effettuare lavori straordinari alla struttura termale, ha chiesto, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n° 8/2008 s.m.i., la sospensione dell'attività per un periodo di anni uno;
- d. che con successiva istanza del 06/09/2013, prot. 626484 del 11/09/2013, ha chiesto che la sospensione dell'attività decorra dal mese di gennaio 2014.

CONSIDERATO che ricorrono le circostanze di cui all'art. 7, comma 1, della L.R. n°8/2008 s.m.i.

RITENUTO per quanto sopra:

- a. che l'istanza di sospensione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n°8/2008 s.m.i., può essere accolta;
- b. che il concessionario, anche nel periodo di sospensione è tenuto, ai sensi del richiamato art. 7, a garantire la regolare manutenzione dei beni costituenti oggetto della concessione, ponendo in atto idonei accorgimenti al fine di evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità, nonché a preservarli da eventuali inquinamenti con idonei accorgimenti (sigillature e quant'altro); dell'avvenuta effettuazione di tali adempimenti dovrà dare notizia trasmettendo a questo Settore, entro 30 gg. dalla notifica del presente atto, specifico processo verbale;
- c. che il concessionario deve altresì vigilare e porre in atto ogni altra iniziativa connessa all'affidamento in custodia dei beni;
- d. che il concessionario resta sottoposto agli altri obblighi previsti dalla L.R. n° 8/2008 s.m.i., compreso il pagamento del diritto proporzionale annuo (art. 36 della L.R. n° 8/2008 s.m.i.).

VISTO:

- a. la Legge Regionale n° 8 del 29/07/2008 "Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente" e ss.mm.ii.;
- b. il regolamento regionale n. 10/2010 di attuazione della legge regionale 8/2008, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 9 aprile 2010;
- c. la deliberazione della Giunta Regionale n. 7 del 23/01/2012, resa esecutiva il 27/1/2012 e pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del 30/1/2012;
- d. l'art. 1, c. 107 della L.R. n° 5 del 06/05/2013.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento nella persona del responsabile della Posizione Organizzativa del Servizio 02 Acque Minerali e Termali e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal dirigente del Settore mediante la sottoscrizione del presente provvedimento;

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. Fatto salvo quanto specificato in premessa, si concede, per le motivazioni ivi richiamate, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L.R. nº 8/2008 s.m.i., la sospensione dell'attività oggetto della

- concessione di sfruttamento del giacimento di acque termali "Terme Puteolane" nel comune di Pozzuoli (NA), per anni uno a partire dal 01/01/2014;
- 2. il concessionario "Gestione Hotel Terme Puteolane s.n.c. dei Fratelli D'Alicandro", anche nel periodo di sospensione, è tenuto, ai sensi del richiamato art. 7, a garantire la regolare manutenzione dei beni costituenti oggetto della concessione, ponendo in atto idonei accorgimenti al fine di evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità, nonché a preservarli da eventuali inquinamenti con idonei accorgimenti (sigillature e quant'altro); dell'avvenuta effettuazione di tali adempimenti dovrà dare notizia trasmettendo a questo Settore, entro 30 gg. dalla notifica del presente atto, specifico processo verbale;
- 3. il concessionario deve altresì vigilare e porre in atto ogni altra iniziativa connessa all'affidamento in custodia dei beni;
- **4.** il concessionario resta sottoposto agli altri obblighi previsti dalla L.R. n°8/2008 s.m.i., compreso il pagamento del diritto proporzionale annuo (art. 36 della L.R. n°8/2008 s.m.i.);
- **5.** avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
- **6.** il presente decreto sarà notificato al rappresentante legale del concessionario e in copia trasmesso:
 - **6.1.** all'Assessore Regionale con delega alle Acque Minerali e Termali;
 - **6.2.** al Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento 15;
 - **6.3.** al Settore 01 Demanio e Patrimonio dell'Area Generale di Coordinamento 10, essendo i giacimenti e le pertinenze minerarie parte del patrimonio indisponibile regionale;
 - **6.4.** al B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - 6.5. al Settore Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali;
 - **6.6.** al comune competente per territorio per gli ulteriori provvedimenti consequenziali di competenza;
 - **6.7.** all'ASL competente per territorio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza conferite con l'art.37, comma 9, della L.R. n. 8/2008 e ss.mm.ii.

Ing. Sergio Caiazzo